

Centro di Coordinamento Batterie

Regolamento

ARTICOLO 1.....	2
<i>OGGETTO</i>	<i>2</i>
ARTICOLO 2.....	2
<i>ADESIONE AL CENTRO DI COORDINAMENTO E RECESSO.....</i>	<i>2</i>
ARTICOLO 3.....	3
<i>CONTRIBUTI ANNUALI</i>	<i>3</i>
ARTICOLO 4.....	4
<i>GARANZIE</i>	<i>4</i>
ARTICOLO 5.....	4
<i>ATTRIBUZIONE DEI VOTI AI CONSORZIATI</i>	<i>4</i>
ARTICOLO 6.....	5
<i>ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>5</i>
ARTICOLO 7.....	6
<i>ELEZIONE DEL PRESIDENTE</i>	<i>6</i>
ARTICOLO 8.....	6
<i>MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....</i>	<i>6</i>
ARTICOLO 9.....	7
<i>TAVOLI DI LAVORO.....</i>	<i>7</i>
ARTICOLO 10.....	7
<i>COLLEGIO DEI SINDACI - REVISIONE CONTABILE</i>	<i>7</i>
ARTICOLO 11.....	8
<i>SANZIONI.....</i>	<i>8</i>
ARTICOLO 12.....	8
<i>ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI E DEI SISTEMI COLLETTIVI</i>	<i>8</i>
ARTICOLO 13.....	8
<i>LIBRI CONSORTILI.....</i>	<i>8</i>
ARTICOLO 14.....	9
<i>ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	<i>9</i>
ARTICOLO 15.....	9
<i>MARCHIO E DOMINIO WEB CONSORTILE</i>	<i>9</i>

Regolamento CDC BATTERIE

Approvazione Assemblea – 21 luglio 2026

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento (di seguito Regolamento) del consorzio Centro di Coordinamento Batterie (di seguito anche Centro di Coordinamento ovvero Consorzio) è approvato al fine di dare attuazione allo Statuto, ai sensi del suo art. 27 comma 2, ed assicurare il funzionamento del Centro di Coordinamento.
2. Il Regolamento è vincolante per tutti i Consorziati e forma parte integrante del contratto di Consorzio.

Articolo 2

Adesione al Centro di Coordinamento e recesso

1. La procedura di adesione al Centro di Coordinamento è disciplinata dall'art. 6 dello Statuto.
2. La domanda di ammissione, redatta secondo le apposite formalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e contenente i dati per l'assegnazione delle quote di cui al successivo art. 5, va indirizzata al Direttore Generale del Centro di Coordinamento e inviata a mezzo pec, ai rispettivi recapiti stabiliti dal Consorzio, indicando una o più delle categorie di cui all'art. 5 comma 2 dello Statuto.
3. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'aspirante Consorziato ed essere corredata dalla seguente documentazione, sulla quale sarà applicato il vincolo di riservatezza con riferimento alla lett. c), d) e f):
 - a. documento attestante l'iscrizione al Registro;
 - b. dichiarazione delle Categorie di Batterie gestite;
 - c. copia dell'atto costitutivo, dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
 - d. copia dell'istanza di riconoscimento del Sistema di Gestione al Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica;
 - e. copia provvedimento di riconoscimento del Sistema di Gestione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 - f. elenco dei produttori iscritti al Sistema di Gestione con indicati la data di iscrizione al Registro e il numero di iscrizione rilasciato dallo stesso;
 - g. dichiarazione attestante le quantità complessive in pezzi e peso, riferite all'anno solare antecedente quello in corso, immesse sul mercato per categoria e tipologia di Batterie da parte dei produttori iscritti al Sistema di Gestione; tale dichiarazione sarà oggetto di certificazione da parte di ente terzo individuato dal Consiglio di Amministrazione;
 - h. certificato con dicitura antimafia o dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo quanto previsto dalla legge;
 - i. copia ricevuta attestante l'avvenuto versamento della quota di partecipazione al fondo consortile come determinata all'art. 7 comma 2 dello Statuto.
4. Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione, l'aspirante Consorziato deve versare la quota di partecipazione al fondo consortile di cui all'art. 7 comma 2 dello Statuto. Qualora non vengano fornite tutte le informazioni richieste nel modello di cui al comma 1 ovvero presentate a corredo la documentazione di cui al comma 2, ovvero non venga versata la quota di partecipazione al fondo consortile, la domanda di adesione al Consorzio non viene esaminata dal Consiglio di amministrazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la completezza della domanda, l'avvenuto versamento della somma di cui al comma 4 che precede, previa verifica della sussistenza dei requisiti per la partecipazione al Consorzio, accoglie o respinge la domanda di ammissione nella prima riunione utile e comunque entro novanta giorni dal suo ricevimento. In caso di accoglimento, determina gli importi delle quote di contribuzione annuale prevista dall'art. 8

Regolamento CDC BATTERIE

Approvazione Assemblea – 21 luglio 2026

dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione comunica al richiedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera, la propria decisione a mezzo pec. La domanda di adesione può essere presentata a condizione che siano trascorsi i termini previsti dal Decreto 26/2029 per l'approvazione da parte delle autorità competenti.

6. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere all'aspirante Consorziato integrazioni e chiarimenti in merito alla domanda e alla documentazione allegata, fissando un termine perentorio per la risposta, decorso il quale la domanda di adesione verrà respinta. In caso tali integrazioni non vengano inviate nei tempi richiesti, il Consiglio di Amministrazione, può deliberare l'invio di una segnalazione al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con richiesta di revoca dell'autorizzazione a seguito della mancata regolare iscrizione al Centro di Coordinamento.

7. In seguito all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione il Sistema di Gestione richiedente entra a far parte del Consorzio a tutti gli effetti e viene iscritto nel Libro dei Consorziati di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

8. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato. In caso di rigetto della domanda di ammissione la somma versata secondo quanto previsto al comma 4 che precede viene restituita.

9. La richiesta di recesso, ai sensi di quanto previsto all'art. 25 dello Statuto e corredata dei documenti richiesti, deve essere inviata mediante pec.

Articolo 3

Contributi annuali

1. Ai sensi degli artt. 8 e 11 comma 2 lettera e) dello Statuto, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, determina per ciascun singolo esercizio il contributo annuo a carico dei Consorziati, definito dalla somma di:

- quota annuale delle spese attribuibili in maniera diretta ed esclusiva alle singole Categorie di cui all'art. 5 dello Statuto, calcolata in proporzione ai voti attribuiti al Consorziato nelle specifiche categorie di appartenenza;
- quota annuale delle spese generali non attribuibili in maniera esclusiva ad alcuna delle Categorie di cui all'art. 5 dello Statuto, calcolata in proporzione ai voti totali attribuiti al Consorziato.

2. Qualora nel corso di ciascun esercizio i costi generali di funzionamento e gli investimenti superino i contributi raccolti, l'Assemblea potrà richiedere ai Consorziati eventuali integrazioni, da ripartirsi secondo i criteri sopra indicati.

3. L'importo del contributo annuale come determinato al comma 1 viene fatturato dal Centro di Coordinamento a ogni singolo Consorziato su base trimestrale anticipata.

I Consorziati sono tenuti al pagamento delle fatture relative ai contributi annuali di cui al presente articolo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla loro data di emissione.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, il Centro di Coordinamento invita il Consorziato ad adempiere entro un congruo termine.

Qualora il Consorziato non adempia nel termine concesso, gli importi dovuti saranno maggiorati degli interessi calcolati secondo il tasso legale vigente al momento della richiesta e, in caso di ritardo superiore ai 90 (novanta) giorni, il Centro di Coordinamento sospenderà le attività svolte a favore del Consorziato.

La sospensione delle attività di cui al presente comma è revocata dal Consiglio di Amministrazione se il Consorziato provvede al pagamento di quanto dovuto.

4. Oltre a non poter esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto adempimento delle relative obbligazioni, nei confronti del Consorziato che non abbia, in tutto o in parte, versato gli importi

Regolamento CDC BATTERIE

Approvazione Assemblea – 21 luglio 2026

dovuti ai sensi del presente articolo, qualora non adempia nei termini concessi o, in ogni caso, quando gli venisse contestata la medesima infrazione per più di 3 (tre) volte, anche non consecutive, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'invio di una segnalazione al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con richiesta di valutazione di revoca dell'autorizzazione, finalizzata alla sua esclusione dal Centro di Coordinamento.

Articolo 4

Garanzie

1. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 10 comma 8 e 23 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, in caso di ritardi nel pagamento degli importi dovuti al Centro di Coordinamento da parte del Consorzio, potrà richiedere al medesimo il rilascio di una garanzia fideiussoria bancaria a prima richiesta. La definizione delle modalità di applicazione, i relativi importi e tempistiche sono riportate nel Regolamento Sanzionatorio.

Articolo 5

Attribuzione dei voti ai Consorziati

1. Tenuto conto che ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D.lgs. 29/2026 i produttori di Batterie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno civile il numero e il peso effettivo delle Batterie immesse sul mercato nell'anno precedente, all'interno di ciascuna delle Categorie di cui all'art. 5 dello Statuto i voti a ciascun Consorzio verranno attribuiti secondo la seguente procedura:

a) Verrà determinata la quota di competenza di ciascun Consorzio, che sarà pari alla quota di competenza del produttore, in caso di Sistema di Gestione Individuale, o alla somma delle quote di competenza dei produttori a esso aderenti in caso di Sistema di Gestione Collettivo.

b) La quota di competenza di ciascun Consorzio, così determinata, verrà rapportata al totale dei voti disponibili della Categoria di appartenenza secondo quanto previsto all'art. 10, commi 3 e 4 dello Statuto.

c) Qualora la quota di competenza del Consorzio sia inferiore all'unità, al Consorzio verrà attribuito comunque 1 (un) voto; in questo caso, il totale dei voti disponibili nella specifica Categoria sarà conseguentemente aumentato.

d) Nell'ipotesi in cui la quota di competenza del Consorzio sia maggiore dell'unità ma non sia un numero intero, si procede all'attribuzione anche delle frazioni di voti, fino al 2° decimale.

e) Ai Sistemi di Gestione Individuali operanti all'interno delle Categorie di Consorziati B1, B2 e B3, con valore dichiarato di immesso sul mercato pari a 0 (zero) nell'anno solare precedente, è attribuito 1 (un) voto nelle rispettive Categorie di appartenenza; in questo caso, il totale dei voti disponibili nella specifica Categoria sarà conseguentemente aumentato.

2. Per "quota di competenza" deve intendersi il rapporto, espresso in percentuale, tra l'immesso sul mercato del Consorzio, e quello dell'immesso totale sul mercato di tutti i Consorziati appartenenti alla medesima categoria.

3. Qualora nel corso dell'anno intercorrente fra una dichiarazione al registro e quella successiva, il Consiglio di Amministrazione avesse accolto la domanda di iscrizione di un nuovo Consorzio, i dati di immesso del medesimo verranno conteggiati per la determinazione dei voti attribuiti per la partecipazione alle assemblee successive all'accoglimento della domanda di ammissione.

Regolamento CDC BATTERIE

Approvazione Assemblea – 21 luglio 2026

4. In pari data, i contributi annuali a carico dei Consorziati verranno ricalcolati secondo le indicazioni del presente Regolamento.

5. In caso di recesso ovvero esclusione di un Consorziato, l'attribuzione dei voti spettanti ai Consorziati verrà riparametrata, riassegnando i voti attribuiti al Consorziato escluso.

Articolo 6

Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'Assemblea elegge i sette componenti del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente.

2. L'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata dal Presidente uscente. L'elezione ha luogo nell'ambito dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio e degli adempimenti di cui all'art. 21 dello Statuto, relativi all'ultimo esercizio di competenza del Consiglio di Amministrazione uscente.

3. La convocazione dell'Assemblea di cui sopra contiene l'invito a presentare le candidature per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei consorziati.

4. Le candidature vengono presentate da parte del Consorziato trasmettendo apposito modulo sottoscritto dal proprio legale rappresentante, tramite pec, o e-mail con conferma scritta di ritorno al Presidente del Centro di Coordinamento almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio.

Entro detto termine, a pena l'invalidità della candidatura, ciascun Consorziato può presentare i nominativi dei soggetti candidati di cui abbia previamente acquisito la disponibilità, proponendo fino a un massimo di un candidato, in ciascuna Categoria A1), A2), B1), B2) e B3), ove disponga di voti validi.

5. Sulla base delle candidature presentate, si procede, a cura del Presidente, alla formazione delle liste dei candidati, elencati in ordine alfabetico, in numero pari alle categorie dei consorziati.

6. Le liste dei candidati rimangono depositate presso la sede del Consorzio e sono trasmesse via pec ai Consorziati almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea.

7. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, prima dell'avvio delle operazioni di voto, il Presidente determina e comunica il numero dei seggi spettanti a ciascuna categoria sulla base dei criteri di ripartizione di seguito indicati:

- I 4 (quattro) seggi riservati alle categorie A1 e A2 sono ripartiti tra le medesime categorie in proporzione all'impresso totale sul mercato da ciascuna categoria, garantendo in ogni caso almeno 1 (un) seggio per categoria. L'eventuale attribuzione dei seggi residui derivanti dall'applicazione delle quote proporzionali avviene secondo il criterio del maggior resto. In caso di parità di resto, il seggio è attribuito alla categoria con il maggiore quantitativo di batterie immesse sul mercato
- 3 (tre) seggi in rappresentanza dei Consorziati appartenenti alle Categorie B1, B2 e B3 di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto, uno per Categoria.

8. Determinata la ripartizione dei seggi tra le categorie, si procede alla proclamazione degli eletti. I seggi sono attribuiti dapprima alla categoria, tra A1 e A2, che presenta il maggiore quantitativo di batterie immesse sul mercato e, successivamente, all'altra categoria. In ciascuna categoria, risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti fino a concorrenza dei seggi attribuiti alla categoria.

Successivamente sono attribuiti i 3 (tre) seggi riservati alle categorie B1, B2 e B3. L'ordine di attribuzione è determinato dall'impresso sul mercato da ciascuna categoria, procedendo in ordine decrescente. Per ciascuna categoria, il seggio spettante è assegnato al candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti nella relativa lista.

Regolamento CDC BATTERIE

Approvazione Assemblea – 21 luglio 2026

9. Fatta salva l'ipotesi di nomina per acclamazione unanime, ciascun Consorziato vota per la lista ovvero le liste presentate nell'ambito delle categorie ove disponga di voti validi.
10. Le votazioni relative alle cariche sociali avvengono a scrutinio palese
11. Ciascun Consorziato può esprimere una preferenza per ciascuna delle categorie in cui disponga di voti validi.
12. Qualora un Consorziato esprima più di una preferenza, il voto sarà considerato nullo su tutte le categorie.
13. In caso di partecipazione in audio/video collegamento all'Assemblea, sono considerate valide solo le preferenze giunte al Consorzio a mezzo pec prima della chiusura delle operazioni di voto dichiarata dal Presidente.
14. Qualora, all'esito delle operazioni di voto, non venga raggiunto il numero di 7 (sette) componenti del Consiglio di Amministrazione previsto dal presente articolo, il Presidente propone l'elezione, fino alla concorrenza dei seggi vacanti, dei legali rappresentanti dei Consorziati che, nelle categorie per le quali non sia stato possibile attribuire tutti i seggi spettanti, presentano il maggiore quantitativo di batterie immesse sul mercato e che non risultino già rappresentati nel Consiglio di Amministrazione da un Consigliere eletto in qualunque categoria.
15. L'attribuzione di un seggio a un determinato candidato determina la non eleggibilità dello stesso candidato, o degli altri candidati indicati dallo stesso Consorziato, nelle altre Categorie.
16. La prima convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente come nominato dall'Assemblea. L'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione determina la decadenza del precedente.
17. Le disposizioni previste al presente articolo si applicano anche nel caso di ricostituzione del Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi prevista dall'art. 14 comma 7 dello Statuto.
18. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio di Amministrazione, gli altri componenti potranno provvedere a sostituirlo con apposita deliberazione, tramite cooptazione di un altro Consigliere indicato dal Consorziato che aveva candidato il componente cessato, sentito il Collegio Sindacale. Il Consigliere così nominato resta in carica fino all'Assemblea successiva, che delibera in merito alla sua eventuale ratifica oppure alla nomina di un altro Consigliere.

Articolo 7

Elezione del Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'assemblea tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, a valle della proclamazione dei consiglieri di amministrazione, con le modalità indicate all'art. 17 comma 3 dello Statuto.

Articolo 8

Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga utile o necessario, provvede all'adozione delle proprie norme di funzionamento.
2. Ove qualsiasi consigliere abbia, in conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli del Consorzio, non potrà votare nelle deliberazioni relative.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare alle riunioni indette.
4. Per le deliberazioni aventi a oggetto le seguenti tematiche o questioni inerenti a una o più delle Categorie di Consorziati:
 - a) Accordi o protocolli di intesa;

Regolamento CDC BATTERIE

Approvazione Assemblea – 21 luglio 2026

- b) Determinazione di eventuali garanzie;
- c) Modalità di ripartizione dei costi;
- d) Attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione;
- e) Investimenti sul sistema informativo.

è inoltre necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del totale dei Consiglieri espressi dalle Categorie cui gli argomenti si riferiscono, fermo restando la soglia deliberativa indicata all'art. 15 comma 6, dello Statuto.

5. In caso di deliberazioni per cui si intenda procedere mediante consultazione scritta o consenso scritto, fermo il quorum deliberativo di cui sopra, il Presidente, unitamente all'avviso di convocazione, deve trasmettere il testo del documento (o dei documenti) sui cui si chiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare, indicando il termine entro il quale il medesimo documento (ovvero i documenti) contenente l'espressione di voto deve essere trasmesso da ciascun Consigliere alla sede del Centro di Coordinamento.

Articolo 9

Tavoli di Lavoro

1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più tavoli di lavoro a carattere consultivo, anche su richiesta dell'Assemblea e del Direttore generale e di almeno metà dei Consorziati, ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera s), dello Statuto, definendo l'argomento oggetto del Tavolo, le finalità nonché le modalità organizzative.

2. Il funzionamento di tali tavoli sarà senza oneri aggiuntivi per il Consorzio.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvedere al loro coordinamento mediante designazione, per ogni tavolo di lavoro, di un coordinatore individuato tra i propri componenti.

4. Il Coordinatore, informa costantemente il Presidente e insieme riportano gli orientamenti dei tavoli al Consiglio di Amministrazione, che non ha vincoli al riguardo se non di esame.

Articolo 10

Collegio dei Sindaci - Revisione contabile

1. Allorché convocata per la nomina del Collegio sindacale e le determinazioni circa la revisione legale dei conti, l'Assemblea, ove il Collegio sindacale sia interamente composto da sindaci iscritti all'Albo, delibererà circa l'attribuzione della funzione di controllo contabile al Collegio sindacale ovvero in alternativa a una società di revisione legale iscritta all'apposito registro (di seguito "Revisore"). Successivamente procederà alla nomina del Collegio sindacale, e ove del caso del Revisore, determinandone il compenso.

2. Il Presidente – contestualmente alla convocazione dell'Assemblea per la nomina – richiede al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di indicare i professionisti di sua competenza da nominare quali membri del Collegio dei Sindaci.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 18 comma 1 dello Statuto, all'elezione dei componenti del Collegio sindacale si procede mediante la presentazione di candidature, sottoscritte da consorziati. Le candidature vengono trasmesse via pec al Consorzio almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla formazione di un'unica lista di candidati, in ordine alfabetico. I candidati devono essere individuati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali, non devono far parte del personale dipendente del Centro di Coordinamento né essere dipendenti o amministratori dei Consorziati.

Regolamento CDC BATTERIE

Approvazione Assemblea – 21 luglio 2026

4. Fatta salva l'ipotesi di nomina per acclamazione unanime, ciascun Consorziato esprime una sola preferenza.
5. Vengono proclamati Sindaci coloro che ottengono il maggior numero voti. I primi due assumono la funzione di sindaco effettivo mentre il successivo quello di sindaco supplente.
6. Successivamente, l'Assemblea procede alla nomina del Presidente tra i sindaci effettivi appena eletti.
7. Viene proclamato eletto Presidente il sindaco effettivo che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il Presidente del Collegio dei Sindaci, qualora non nominato dall'Assemblea, è nominato direttamente dai propri membri.
8. Ove ciò sia stato disposto in conformità al comma 1, l'Assemblea può procedere, su proposta motivata di un Consorziato o di uno degli organi consortili, al conferimento di incarico al Revisore e alle deliberazioni connesse in conformità all'art. 11, comma 2 lett. d) dello Statuto.

Articolo 11

Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi consortili comporta l'applicazione di una sanzione commisurata alla gravità dell'infrazione.
2. I casi di violazione degli obblighi consortili e le relative sanzioni applicabili sono previste con l'apposito "Regolamento sanzionatorio" che disciplina altresì le procedure di comminazione delle stesse, nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. I provvedimenti sanzionatori assunti a carico del Consorziato sono reclamabili secondo quanto previsto dal "Regolamento Sanzionatorio".

Articolo 12

Adempimenti dei produttori e dei Sistemi collettivi

1. Ciascun Sistema di Gestione Collettivo Consorziato è tenuto a fornire – su istanza di altro Sistema di Gestione Collettivo cui un produttore di Batterie abbia richiesto di associarsi – attestazione scritta dell'adempimento ovvero del mancato adempimento da parte di tale produttore di Batterie agli obblighi economici e finanziari nascenti dalla sua precedente appartenenza al Sistema di Gestione Collettivo richiesto.
2. In caso di perdita da parte di un Produttore di Batterie della qualità di aderente ad un Sistema di Gestione Collettivo Consorziato, quest'ultimo avrà cura di darne comunicazione al Centro di Coordinamento.

Articolo 13

Libri Consortili

1. Oltre alle scritture e ai libri obbligatori per legge, il Centro di Coordinamento è tenuto a conservare:
 - a. il libro dei consorziati, sul quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale del Consorziato, la data di ammissione al Consorzio e le categorie di appartenenza;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c. il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;

Regolamento CDC BATTERIE

Approvazione Assemblea – 21 luglio 2026

d. il libro delle adunanze del Collegio sindacale.

I libri indicati alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, il libro indicato alla lett. d) è tenuto a cura del Collegio dei sindaci.

I libri di cui sopra, prima del loro uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio.

2. Ciascun consorziato ha diritto di esaminare i libri di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. La società di revisione eventualmente incaricata del controllo contabile documenta l'attività svolta in un apposito libro tenuto presso la sede del Consorzio.

4. Ciascun Consorzio ha diritto di esaminare i libri di cui al comma 1 lettere c), previa richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, che si esprime entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta. In caso di consenso espresso dal Consiglio di Amministrazione l'esame del libro può avvenire in presenza di un membro del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Organismo di vigilanza

1. L'Organismo di vigilanza verrà nominato e opererà in conformità al decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 nonché al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed al relativo Codice Etico, come adottato in data 14 dicembre 2021 ed eventuali modificazioni e integrazioni successive.

Articolo 15

Marchio e dominio web Consortile

1. Il Centro di Coordinamento è l'esclusivo titolare del marchio consortile e del "dominio" web correlato (.it; .com; .net; .org).

2. I Consorziati hanno diritto a utilizzare il marchio consortile esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dall'apposito disciplinare approvato dal Consiglio di amministrazione e ratificato dall'Assemblea del Centro di Coordinamento.

3. Il Consorzio del Centro di Coordinamento ha diritto alla licenza d'uso gratuita del marchio consortile, non cedibile, personale e valida per tutto il periodo di adesione al Centro di Coordinamento.

4. Con l'adesione al Centro di Coordinamento, il Consorzio dà atto che il marchio consortile, la denominazione come pure tutti i diritti inerenti all'immagine e al nome del Centro di Coordinamento sono e restano nella titolarità esclusiva del Centro di Coordinamento. Resta inteso che il Consorzio non acquisirà alcun diritto e/o titolo diverso da quelli previsti dal presente Regolamento e dal disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione, in relazione al marchio Consortile in ragione del suo utilizzo.

5. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento in merito al marchio Consortile, si rimanda ai termini e alle condizioni previste dal disciplinare.